

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 35 del 12 Dicembre 2017

1. NORMATIVA AIR E VIR - Emanato il nuovo regolamento

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017, il **D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169**, recante **“Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione”**.

Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità di effettuazione dell'**analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)** e della **verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)**, già oggetto di distinti regolamenti (D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170 e D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212), di cui si prevede l'abrogazione, ed integra in un unico testo normativo anche **le correlate fasi di consultazione**, così da dare sistematica attuazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni (recante **“Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005”**).

Il presente regolamento, si applica alle Amministrazioni statali, ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti.

L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) è un percorso che le amministrazioni devono seguire nel corso dell'istruttoria normativa al fine di valutare l'impatto atteso delle opzioni di intervento considerate. Essa costituisce un supporto tecnico alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione e consiste in una analisi *ex ante* degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

I risultati dell'analisi di impatto sono contenuti in una **“Relazione AIR”** che, nei casi previsti dalla normativa, accompagna gli schemi di atti normativi del Governo.

La disciplina dell'AIR è dettata dall'articolo 14, **Legge 28 novembre 2005, n. 246 “Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005”** e dal D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170 **“Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)”**, ora abrogato.

Ulteriori disposizioni in materia di AIR sono state introdotte dalla **Legge 11 novembre 2011, n. 180 (Statuto delle imprese)** e dal decreto-legge 5 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (c.d. Decreto **“Semplifica Italia”**)

La disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, ai provvedimenti interministeriali, e ai disegni di legge di iniziativa governativa, fatti salvi i casi di esclusione e di esenzione.

La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella **stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni**.

La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.

AIR, VIR e consultazione sono strumenti che, tra loro integrati, concorrono alla qualità del processo normativo, dall'individuazione dei fabbisogni e delle priorità, all'ideazione degli interventi, alla loro attuazione, sino alla loro revisione, secondo un approccio circolare alla regolamentazione.

Obiettivo dell'AIR è quello di offrire, nel corso dell'istruttoria normativa, attraverso un percorso trasparente di analisi, basato sull'evidenza empirica, un **supporto informativo in merito all'opportunità e ai contenuti dell'intervento normativo**.

L'AIR è riservata ad iniziative normative di impatto significativo su cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni.

Obiettivo della VIR è quello di fornire, attraverso un percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo, basato sull'evidenza empirica, in merito alla **perdurante utilità, all'efficacia e all'efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni**, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto clicca qui.](#)

2. BREVETTI - Dal 4° dicembre in vigore il sistema ePCT per il deposito telematico delle domande internazionali

A decorrere **dal 4 dicembre 2017** il **deposito telematico delle domande internazionali di brevetto**, secondo il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, può essere effettuato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) nella sua qualità di ufficio ricevente, tramite il **sistema elettronico denominato ePCT**,. Messo a disposizione dall'OMPI (*Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale*), con le modalità tecniche di cui all'Allegato 1

A stabilirlo è l'art. 1 del **Decreto Direttoriale del 16 novembre 2017**, emanato dalla Direzione Generale per la lotta alla contrattazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Dunque, a decorrere dal 4 dicembre 2017, gli utenti italiani che desiderano depositare una domanda internazionale di brevetto **possono utilizzare il sistema di deposito telematico ePCT**.

Il nuovo sistema telematico consentirà all'utenza italiana di:

- *depositare la domanda di brevetto da casa o ufficio, in qualsiasi momento (il sistema è attivo h24),*
- *vedersi attribuire immediatamente la data internazionale di deposito,*
- *ridurre i costi risparmiando il pagamento della tassa di deposito (di 183,00 euro),*
- *richiedere all'UIBM, quale Ufficio Ricevente, di preparare e trasmettere i documenti di priorità, previo assolvimento dell'imposta di bollo,*
- *comunicare con l'Ufficio in maniera più rapida ed efficiente,*
- *accedere a tutti i servizi telematici post-filing del portale ePCT.*

Gli utenti che effettuano il deposito di domande internazionali rivendicando la priorità di una domanda italiana depositata da oltre 90 giorni (art. 198, D.Lgs. n. 30/2005 – *Codice della Proprietà Industriale* e art. 8, D.Lgs. n. 33/2010 – *Regolamento di attuazione*) **avranno la possibilità di scegliere se effettuare il deposito telematico tramite ePCT oppure il deposito cartaceo**.

Invece, nei casi di **primo deposito di domande internazionali** oppure qualora la priorità rivendicata appartenga ad una domanda italiana depositata fino a 90 giorni prima **sarà necessario effettuare il deposito in modalità cartacea**.

Il sistema ePCT è operativo tutti i giorni h24. L'accesso al sistema consente di preparare la domanda internazionale di brevetto e di effettuarne il deposito. Per utilizzare la piattaforma l'utente deve poter accedere tramite browser internet al link <https://pct.wipo.int/>.

La piattaforma ePCT **calcola automaticamente l'importo dovuto per le tasse** ed è stata prevista dall'OMPI una riduzione dell'importo della tassa internazionale per gli utenti che effettuano il deposito on-line. L'utilizzo del sistema di deposito telematico non modifica l'obbligo a versare all'Ufficio Ricevente italiano la tassa di trasmissione dovuta. **Le modalità di pagamento restano invariate**: la tassa di trasmissione viene versata **tramite modello F24** con elementi identificativi, le tasse di deposito internazionale e di ricerca vengono pagate **con un bonifico bancario unico** direttamente su un conto intestato al WIPO.

E' possibile posticipare il pagamento delle tasse fino ad 1 mese dalla data di deposito della domanda internazionale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale 16 novembre 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'UIBM clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del WIPO clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato dell'UIBM clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sistema ePCT clicca qui.](#)

3. L. N. 172/2017 - Pubblicato il Collegato fiscale alla legge di bilancio 2018

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la **Legge 4 dicembre 2017, n. 172**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie**".

Il provvedimento (c.d. "**Collegato fiscale alla legge di bilancio 2018**") – in vigore dal 5 dicembre 2017 - si compone di **67 articoli** (il D.L. n. 148/2017 ne prevedeva 21), suddivisi in **tre Titoli**:

Titolo I - *Disposizioni in materia fiscale* (artt. 1 – 5-octies),

Titolo II – *Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, Forze di polizia e militari* (art. 6 – 7-bis),

Titolo III – *Fondi e ulteriori misure per esigenze indifferibili* (artt. 8 – 21),

Il decreto introduce un ampio quadro di misure, incentrate principalmente sulle **misure fiscali** ma nel contempo esteso anche ad **altre linee di intervento**, che si sono poi significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato.

Tra le **misure fiscali**, le principali sono quelle che riguardano la **rottamazione delle cartelle** (definizione agevolata dei carichi), l'estensione dello **Split payment**, l'ammissione degli enti del terzo settore al **bonus pubblicità**, la facoltà dei contribuenti di effettuare le **comunicazioni IVA con cadenza semestrale** e la disapplicazione delle sanzioni per il primo semestre 2017.

Un'altra misura prevede la **regolarizzazione di somme detenute all'estero** o derivanti da **vendita di immobili** detenuti all'estero.

Intervento anche per il **settore delle imprese**, con l'aumento della dotazione finanziaria di alcuni Fondi dedicati alle piccole e medie imprese nonché con una misura specifica per quelle di grandi dimensioni, ma anche con l'estensione alle imprese del settore della alta tecnologia della c.d. "*golden power*" governativa nelle società considerate strategiche.

Di rilievo anche le misure nel settore dei **trasporti** e gli interventi rivolti a **temi specifici**, quali l'**obbligo di fatturazione su base mensile dei servizi di comunicazione elettronica**, il principio dell'**equo compenso** per i professionisti nei rapporti con clienti (nonostante sia stato valutato negativamente dall'Antitrust che l'ha definito anticoncorrenziale in quanto ostacolerebbe la libera concorrenza dei prezzi a causa della reintroduzione dei minimi tariffari).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 172/2017 clicca qui.](#)

3.1. L. N. 172/2017 - COLLEGATO FISCALE 2018 - Estensione dello Split Payment a tutte le società controllate della P.A.

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la **Legge 4 dicembre 2017, n. 172**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie**".

L'**articolo 3** prevede l'estensione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. "**Split Payment**"). Con la sostituzione del comma 1-bis, dell'articolo 17, del D.P.R. n. 633 del 1972 si prevede che tale meccanismo verrà esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- *enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;*
- *fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;*
- *società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;*
- *società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche;*
- *società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui sopra;*
- *società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;*

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme.
Le disposizioni di cui sopra hanno effetto **a decorrere dal 1° gennaio 2018** e si applicano alle operazioni per le quali sarà emessa fattura a partire dalla medesima data.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 172/2017 clicca qui.](#)

3.2. L. N. 172/2017 - COLLEGATO FISCALE 2018 - Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai Confidi

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la **Legge 4 dicembre 2017, n. 172**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie**".

L'**articolo 9-bis**, introdotto al Senato nel corso dell'esame in sede referente, consente la **partecipazione ai Confidi** (acronimo di "**consorzio di garanzia collettiva dei fidi**") anche ai **liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi**, secondo quanto stabilito dalla disciplina delle **professioni non organizzate**.

A tal fine viene modificato l'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 (recante "**Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici**"), che disciplina l'attività dei Confidi, al fine di **includere i liberi professionisti non organizzati** in ordini o collegi tra i soggetti che possono costituire o partecipare ai Confidi.

A tale proposito si richiama l'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (recante "**Disposizioni in materia di professioni non organizzate**"), che disciplina le **professioni non organizzate**, nel quale si stabilisce che per "**professione non organizzata in ordini o collegi**" si intende "**l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative**".

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 172/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della L. n. 326/2003, di conversione del D.L. n. 269/2003 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della L. n. 4/2013 clicca qui.](#)

3.3. L. N. 172/2017 - COLLEGATO FISCALE 2018 - Prevista la estensione dell'utilizzo della firma digitale a determinati atti concernenti le imprese

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la **Legge 4 dicembre 2017, n. 172**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie**".

Con l'**articolo 11-bis** viene disposta l'aggiunta del comma 1-ter, all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in materia di *class action* e sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie), nel quale si stabilisce quanto segue:

"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici".

Con tale disposizione viene disposta la **estensione della facoltà di utilizzo della firma digitale** alla sottoscrizione delle seguenti tipologie di atti:

- la **costituzione di impresa familiare** (art. 230-bis C.C.);
- la **trasformazione delle società** (artt. 2498 - 2500-novies C.C.);
- la **fusione delle società** (art. 2501 - 2505-quater C.C.);
- la **scissione delle società** (artt. 2506 - 2506-quater C.C.);

- i **contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda** (art. 2556 C.C.).

Obiettivo della nuova norma è **rendere più semplice per le imprese la realizzazione di specifiche operazioni societarie**, altrimenti caratterizzate da onerose pratiche burocratiche.

L'utilizzo della firma digitale dovrà avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, che concerne la sottoscrizione dei documenti informatici.

Dopo quanto previsto per gli atti di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, dall'art. 36, della legge n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, il legislatore ha inteso, anche in questi ulteriori specifici casi, **far venir meno la necessità dell'autentica notarile laddove i relativi atti siano sottoscritti con firma digitale**.

Una volta sottoscritto - secondo quanto stabilito dal comma 1-bis del citato art. 36 - l'atto dovrà essere trasmesso, entro trenta giorni, al competente ufficio del Registro delle imprese, "a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340", e cioè, a cura di un soggetto che risulti iscritto negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 172/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sugli adempimenti presso il Registro delle imprese clicca qui.](#)

3.4. L. N. 172/2017 - COLLEGATO FISCALE 2018 - Una quota del 5 per mille a sostegno degli enti gestori delle aree protette

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la **Legge 4 dicembre 2017, n. 172**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie**".

L'**articolo 17-ter** novella la disciplina della quota del cinque per mille dell'imposta sulle persone fisiche relativa alle dichiarazioni dei redditi.

A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche potrà essere destinata, a scelta del contribuente, **a sostegno degli enti gestori delle aree protette**.

A stabilirlo è il **nuovo comma 1-bis** aggiunto, all'articolo 16 (rubricato "*Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali*") della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 (recante "*Legge quadro sulle aree protette*"), dal citato articolo 17-ter.

Tale legge, approvata in attuazione degli articoli della Costituzione che tutelano il paesaggio e il patrimonio storico e artistico del Paese e la salute degli individui e della collettività, nonché nel rispetto di accordi internazionali, reca principi fondamentali per **l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette**. In particolare, l'articolo 9 della legge 394/1991 traccia i **lineamenti dell'Ente parco**, un soggetto avente personalità di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Ambiente.

Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 394/1991 **individua le entrate dell'Ente parco** da destinare al conseguimento dei fini istitutivi e le suddivide in categorie. Tali entrate sono: *i contributi ordinari e straordinari dello Stato, i contributi delle regioni e degli enti pubblici, i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro, gli eventuali redditi patrimoniali, i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi, i proventi delle attività commerciali e promozionali, i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari, altri proventi acquisiti in relazione all'attività dell'Ente parco*.

Secondo il **nuovo comma 1-bis** concernente la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il contribuente avrebbe la possibilità di destinare tale quota al **sostegno agli enti gestori delle aree protette**, a decorrere dall'anno 2018.

A tal fine, lo stesso comma 1-bis rimette il compito di stabilire le **modalità di accesso al contributo**, di **formazione degli elenchi degli enti ammessi** e quelle di **riparto e di erogazione delle somme** ad un apposito decreto, di natura non regolamentare, che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 172/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della L. n. 394/1991 clicca qui.](#)

3.5. L. N. 172/2017 - COLLEGATO FISCALE 2018 - Nuove risorse per la Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE)

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la **Legge 4 dicembre 2017, n. 172**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie**".

L'**articolo 19-quater**, inserito con l'approvazione dell'emendamento 19.0.45, autorizza la spesa di 100.000 euro per il 2017 e di 1,5 milioni dal 2018 al fine di assicurare la gestione, l'implementazione e il funzionamento della **banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE)**, prevista dall'articolo 81, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del citato codice dei contratti pubblici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), utilizzando parte delle risorse di cui sopra.

Ricordiamo che con il decreto previsto dal comma 2 del citato articolo 81 dovranno essere indicati, sentita l'ANAC e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID):

- i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati,
- i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione,
- le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.

Con il medesimo decreto si dovrà provvedere alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 172/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per la consultazione della banca dati nazionale degli operatori economici clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 50/2016 clicca qui.](#)

3.6. L. N. 172/2017 - COLLEGATO FISCALE 2018 - Adeguamento della disciplina sulla vendita di sigarette elettroniche

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la **Legge 4 dicembre 2017, n. 172**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie**".

L'**articolo 19-quinquies** incide sulla disciplina della **circolazione e vendita**:

- dei "**prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo**" (art. 62-quater, comma 1, D.Lgs. n. 504/1995) e
- dei "**prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali**" (art. 62-quater, comma 1-bis, D.Lgs. n. 504/1995).

1) In particolare, al **comma 1** si modifica il comma 5 dell'articolo 62-quater del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 ("**Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative**"): in luogo della clausola che consentiva la vendita dei prodotti - costruendola in termini di deroga all'articolo 74 del D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 e subordinava la relativa previsione all'attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio - ora invece la vendita dei prodotti in questione è effettuata in **via esclusiva**, sempre **per il tramite delle rivendite** di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 ("**Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di**

monopolio”), ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38).

Pertanto, d'ora in poi, **le sigarette elettroniche potranno essere vendute solo presso le tabaccherie e le rivendite autorizzate.**

Per gli “**esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina**” già attivi prima della data di entrata in vigore della legge in questione (quindi prima del 5 dicembre 2017), viene previsto che, con un decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, dovranno essere stabiliti **modalità e requisiti per l'autorizzazione e 1'approvvigionamento dei prodotti con nicotina.**

Nelle more dell'adozione di tale decreto, agli esercizi in questione sarà consentita la prosecuzione dell'attività.

2) Con il comma 2, che apporta modifiche all'articolo 21 del D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 (“*Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE*”), **il divieto della vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica** (ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato) **non reca più la specificazione "transfrontaliera".**

Pertanto, al fine di contrastare l'evasione fiscale connessa al mercato illegale del fumo elettronico e di aumentare il controllo sanitario sui liquidi venduti, d'ora in poi “**E' vietata la vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato**” (comma 11, art. 21, D.Lgs. n. 6/2016).

Anche la previsione secondo cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato – deve comunicare ai soggetti competenti **i siti web ai quali inibire l'accesso**, viene modificata: si tratta sempre dei siti offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; ma **non si prevede più che tale potere operi solo in difetto di autorizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014** (ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995), o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia stessa (comma 12, art. 21, D.Lgs. n. 6/2016).

3) Il comma 3, infine, incrementa di 9,5 milioni di euro, a decorrere dal 2018, il **Fondo per interventi strutturali di politica economica**, provvedendo a coprire la spesa mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi precedenti.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 172/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 504/1995 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n., 6/2016 clicca qui.](#)

3.7. L. N. 172/2017 - COLLEGATO FISCALE 2018 - Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria - Esonero degli avvocati dalla polizza infortuni

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la **Legge 4 dicembre 2017, n. 172**, recante “**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie**”.

L'**articolo 19-novies**, inserito con l'approvazione dell'emendamento 19.0.90 in sede referente, reca una novella alla disciplina della professione forense con riferimento alle assicurazioni per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni.

In particolare la disposizione modifica il comma 2, dell'articolo 12, della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, sull'Ordinamento forense. Tale comma obbliga l'avvocato, l'associazione o la società tra professionisti a stipulare - anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi - **apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti "a sé" e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti** in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

Con la nuova formulazione dell'articolo è previsto che l'avvocato, l'associazione o la società di professionisti hanno l'obbligo di stipulare apposita polizza per la copertura degli infortuni **solo per i propri collaboratori, dipendenti e praticanti** in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dallo studio legale.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 172/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 247/2012 clicca qui.](#)

3.8. L. N. 172/2017 - COLLEGATO FISCALE 2018 - Documentazione antimafia in agricoltura - Stop a certificazione antimafia per micro fondi UE

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la **Legge 4 dicembre 2017, n. 172**, recante **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie"**.

L'**articolo 19-terdecies** apporta modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 13"*), al fine di limitare l'operatività di alcune delle nuove disposizioni - introdotte dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 nel codice delle misure di prevenzione - in ordine all'acquisizione della documentazione antimafia e dell'informazione antimafia per i **concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali**.

Ricordiamo che, dal 19 novembre 2017, è entrata in vigore la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia.

L'articolo 28, rubricato **"Acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei"**, ha inserito un nuovo comma (1-bis) all'articolo 91 del D.Lgs. n. 159/2011 nel quale si stabilisce che **"L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, non che' su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei"**.

L'applicazione di questo comma ha rischiato di bloccare le concessioni dei Fondi PAC elargiti da AGEA, con effetti pesanti per l'agricoltura italiana, e di mettere le Prefetture di fronte all'onere di dover vagliare circa 3 milioni di domande, se non fosse stato approvato l'emendamento 19.0.2200 che prevede una limitazione della nuova disciplina **applicabile solo se i fondi europei sono di importo superiore ai 5000 euro**.

Con le modifiche apportate agli articoli 83 (al comma 3-bis) e 91 (al comma 1-bis) viene ora previsto che l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di **concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune**, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché **su tutti i terreni agricoli**, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei **per un importo superiore a 5.000 euro**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 172/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 161 del 2017 clicca qui.](#)

3.9. L. N. 172/2017 - COLLEGATO FISCALE 2018 - Disposizioni per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la **Legge 4 dicembre 2017, n. 172**, recante **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie"**.

L'**articolo 19-quinquiesdecies** reca disposizioni volte a regolare la cadenza del rinnovo e della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica, che deve essere **su base mensile o di multipli del mese**; nonché a demandare all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) la verifica del rispetto di tale obbligo e l'eventuale irrogazione di sanzioni.

1) L'articolo in esame, **al comma 1**, contiene plurime **novelle all'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007** ("*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli*"), convertito, con modificazioni, dalla **legge n. 40 del 2007**. Nello specifico, introduce 4 nuovi commi dopo il comma 1:

- il **comma 1-bis** dispone che i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica, di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003, debbano prevedere che **la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi sia su base mensile o di multipli del mese**. L'unica eccezione consentita riguarda i servizi "*promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese*".

- il **comma 1-ter** impone agli "**operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche**", senza distinzione in ragione della tecnologia utilizzata nell'erogazione dei propri servizi, di **adeguarsi entro 120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame all'obbligo di cui al comma 1-bis, ovvero di adeguare i propri contratti con l'utenza in modo da prevedere una cadenza di rinnovo delle offerte o della fatturazione dei servizi mensile, o di multipli del mese;

- il **comma 1-quater** demanda all'AGCOM il compito di garantire "*la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate*";

- il **comma 1-quinquies** stabilisce che in caso di violazione di quanto stabilito al comma 1-bis (obbligo di fatturazione mensile) l'AGCOM dovrà ordinare all'operatore "*la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni*".

2) Il **comma 2** modifica il comma 11 dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni **raddoppiando gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie** che il Ministero dello Sviluppo Economico o l'AGCOM possono irrogare agli operatori che non ottemperino ai loro ordini e alle loro diffide. Detti importi passano, infatti, **da un minimo di 240.000,00 euro** (rispetto agli attuali 120.000,00) ad un massimo di **5 milioni di euro** (rispetto agli attuali 2,5 milioni).

3) Il **comma 3** inserisce il comma 1-bis all'articolo 71 del citato codice delle comunicazioni elettroniche che dispone quanto segue:

- le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute ad assicurare "**informazioni chiare e trasparenti**" riguardo alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi;

- l'AGCOM è tenuta a definire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, "**le caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica, individuando come infrastruttura in fibra ottica completa l'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del cliente**";

- ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dalla predetta Autorità "**costituisce pratica commerciale scorretta**" ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice al consumo).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 172/2017 clicca qui.](#)

4. RITARDI DEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Italia deferita alla Corte di giustizia dell'UE

La Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia dell'UE "**per il sistematico ritardo con cui le amministrazioni pubbliche italiane effettuano i pagamenti nelle transazioni commerciali**".

Lo ha annunciato l'esecutivo comunitario con un comunicato stampa del 7 dicembre 2017.

Pur riconoscendo gli sforzi fatti dalle autorità italiane per ridurre i tempi, la Commissione rileva che servono ancora 100 giorni in media per effettuare i pagamenti.

Secondo la direttiva sui ritardi di pagamento (**direttiva 2011/7/UE** del 16 febbraio 2011) - spiega Bruxelles - le amministrazioni pubbliche sono tenute a pagare le merci e i servizi acquistati **entro 30 giorni** o, in circostanze eccezionali, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

La Commissione attribuisce grande importanza alla questione dei ritardi di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche, constatata in diversi Stati membri, e **persegue una rigorosa politica di applicazione della direttiva in materia**.

La puntualità dei pagamenti è particolarmente importante per le piccole e medie imprese (PMI), che confidano in un flusso di cassa positivo per assicurare la propria gestione finanziaria, la propria competitività e, in molti casi, la propria sopravvivenza.

La Commissione riconosce gli sforzi compiuti dal governo italiano per migliorare la situazione in seguito all'avvio della procedura di infrazione con lettera di costituzione in mora nel giugno 2014 e il successivo invio del parere motivato nel febbraio 2017.

A più di tre anni dall'avvio della procedura di infrazione, tuttavia, le amministrazioni pubbliche italiane necessitano ancora in media di 100 giorni per saldare le loro fatture, con picchi che possono essere nettamente superiori.

La Commissione ha pertanto deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE.

Ricordiamo che le **principali disposizioni della direttiva 2011/7/UE** sono le seguenti:

- *le amministrazioni pubbliche sono tenute a pagare le merci e i servizi acquistati entro 30 giorni o, in circostanze eccezionali, entro 60 giorni;*
- *le imprese sono tenute a saldare le fatture entro 60 giorni, a meno che non sia stato esplicitamente concordato altrimenti e purché ciò non sia gravemente iniquo;*
- *ogni ritardo di pagamento conferisce automaticamente il diritto agli interessi di mora e a un minimo di 40 euro quale risarcimento delle spese di recupero;*
- *il tasso degli interessi legali di mora è superiore almeno dell'8 % al tasso di riferimento della Banca centrale europea;*
- *gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare leggi e regolamenti più favorevoli al creditore rispetto alle disposizioni della direttiva.*

Il 26 agosto 2016 la Commissione ha adottato una **relazione sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**, dalla quale emerge che, nel complesso, l'attuazione della direttiva è positiva. La direttiva ha contribuito a portare la questione dei ritardi di pagamento in primo piano nelle agende di riforma economica e nelle agende politiche nazionali.

Per quanto riguarda i pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche, i ritardi sono mediamente diminuiti di 10 giorni rispetto alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore della direttiva e alcuni Stati membri si stanno addirittura impegnando a fare di più per promuovere una cultura dei "*pagamenti rapidi*".

La relazione ha tuttavia evidenziato la necessità di compiere ulteriori progressi nell'attuazione della direttiva.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2011/7/UE clicca qui.](#)

5. ATTREZZATURE DI LAVORO - Aggiornato l'elenco dei soggetti abilitati alle verifiche

Con il **decreto direttoriale n 101 del 1° dicembre 2017** - emanato di concerto tra le competenti Direzioni Generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico - è stato adottato il **quindicesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro**, ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il decreto direttoriale si compone di **sei articoli**:

- all'**articolo 1**, è rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
- all'**articolo 2**, è rinnovata l'iscrizione con sospensione parziale dell'abilitazione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria con esito parzialmente favorevole;
- all'**articolo 3**, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
- all'**articolo 4**, è decretato l'inserimento **ex novo**, della società ivi indicata, nell'elenco dei soggetti abilitati;
- all'**articolo 5**, è specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017;
- all'**articolo 6**, sono riportati, come di consueto, gli **obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati**. In particolare, il Ministero ricorda inoltre che i soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito **registro informatizzato** copia dei verbali delle verifiche effettuate. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.

Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati **per un periodo non inferiore a dieci anni**.

L'elenco adottato in allegato al suddetto Decreto sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 101/2017 clicca qui.](#)

6. ACCESSO AL DURC ONLINE - Convenzione tra INPS/INAIL ed Enti pubblici

L'INPS e l'INAIL hanno stipulato una **convenzione quadro** rivolta agli Enti pubblici e finalizzata a fornire un **servizio in cooperazione applicativa per la verifica della regolarità contributiva** dei soggetti sottoposti all'obbligo dei versamenti contributivi e assicurativi.

Amministrazioni statali, Agenzie fiscali ed Enti territoriali interessati possono **inviare una richiesta di adesione via PEC** a entrambi gli indirizzi di posta elettronica certificata di INPS e INAIL:

- dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it ;
- dcod@postacert.inail.it .

Nella richiesta di adesione gli Enti dovranno indicare l'Amministrazione (INPS o INAIL) dalla quale vogliono sia fornito il servizio descritto negli allegati tecnici della Convenzione. Inoltre, nella stessa richiesta gli enti, in qualità di figure di riferimento, devono indicare:

- **il responsabile della Convenzione per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni fra le parti;**
- **il referente tecnico responsabile, in particolare, dell'attivazione e della gestione operativa dello scambio dati.**

Eventuali quesiti amministrativi e tecnici dovranno essere inoltrati alle caselle funzionali di INPS e INAIL: convenzionedurc@inps.it e convenzionedurc@inail.it.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le **istruzioni operative** per l'adesione, le **specifiche tecniche** del DURC OnLine INPS e quelle del DURC OnLine INAIL.

La Convenzione ha durata triennale e le modalità di sottoscrizione dell'accordo saranno pubblicate sui siti istituzionali di INPS e INAIL.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della convenzione quadro clicca qui.](#)

7. CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - Al via la quarta fase che si concluderà entro agosto

Il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi Demografici, ha diramato la **Circolare n. 11 del 7 dicembre 2017** per informare i Comuni che entro la fine del corrente anno prenderà avvio la **quarta fase** di emissione della Carta d'identità elettronica (CIE) che porterà a compimento, in tutti i Comuni, il rilascio della CIE **entro il mese di agosto del 2018**.

Nella direttiva il Ministero, anche a seguito del monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto CIE, ha dovuto rilevare che alcuni Comuni hanno chiesto lo slittamento della data di installazione e di attivazione delle postazioni ed altri, pur già dotati delle postazioni di emissione, non hanno ancora avviato il citato processo di emissione.

Tutto ciò – scrive il Ministero – *“ha determinato una significativa discrepanza tra il numero dei Comuni che, in base al piano di dispiegamento, dovrebbero emettere la CIE, ed i Comuni che effettivamente la rilasciano, compromettendo così la piena ed efficace realizzazione del progetto in questione che, com'è noto, riveste carattere di interesse nazionale”*.

Sulla scorta dei dati monitorati il Ministero, nel rilevare che questi rinvii da parte di alcuni Comuni determinano un significativo rallentamento sulla realizzazione del progetto CIE, richiama i Sindaci al senso di piena collaborazione istituzionale precisando che, nel momento in cui le postazioni di lavoro sono operative, il Comune, salvo casi eccezionali, deve rilasciare la nuova CIE, **abbandonando l'emissione della carta d'identità in formato cartaceo**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare n. 11/2017 e dei suoi due allegati clicca qui.](#)

8. VERIFICHE PER I RESPONSABILI TECNICI - Fissate le nuove date per il 2018

Con **Delibera n. 10 del 28 novembre 2017** il Comitato nazionale gestori ambientali ha adottato il **calendario delle verifiche per i responsabili tecnici relative all'anno 2018** e ha definito le nuove modalità di svolgimento delle verifiche, mediante la sostituzione dell'allegato B della Deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017, che indicava le sedi e le date di svolgimento delle verifiche fino al 14 febbraio 2018.

Le verifiche di idoneità dei responsabili tecnici sono regolate nell'articolo 12 (Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico) e 13 (Formazione del responsabile tecnico) del decreto 3 giugno 2014, n. 120, recante "*Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali*".

L'Articolo 13, in particolare, prevede che l'idoneità del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, **con cadenza quinquennale**, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento. Al Comitato nazionale il compito di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche.

Con la **Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017** sono stati indicati, per l'appunto, i requisiti, le materie e i contenuti delle verifiche, mentre con la **Deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017** sono stati indicati i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche stesse, le sedi e le date di svolgimento di prime verifiche individuate in sede di prima applicazione **fino al 14 febbraio 2018**.

Con la **Deliberazione n. 10 del 28 novembre 2017**, il Comitato nazionale ha fornito direttive in ordine alle sedi e alle date di svolgimento delle verifiche **successive alla data del 14 febbraio 2018**, e che saranno effettuate nel corso dell'anno 2018.

Il calendario delle verifiche per responsabili tecnici per l'anno 2018 è riportato nell'Allegato A, mentre, nell'Allegato B, vengono riportate le modalità di svolgimento delle verifiche.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 10/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. n. 120/2014 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 6/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 7/2017 clicca qui.](#)

9. BANDO MARCHI +3 - Risorse a sostegno della capacità innovativa e competitiva delle PMI - Agevolazioni alle imprese per la registrazione di marchi dell'Unione europea e internazionali - Domande dal 7 marzo 2018

Il Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi (DGLC - UIBM), a seguito di una **Convenzione siglata il 29 settembre 2017**, ha affidato ad **Unioncamere** il compito di realizzare un **intervento agevolativo** in favore di **micro, piccole e medie imprese (MPMI) per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale**.

Secondo quanto riportato nel comunicato ministeriale del 6 dicembre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017), di presentazione del bando, la misura agevolativa prende il nome di **Marchi +3** ed è finalizzata a **sostenere la capacità innovativa e competitiva delle MPMI**, promuovendo **l'estensione del proprio marchio nazionale a livello comunitario ed internazionale**.

Le agevolazioni sono dirette a:

- **favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea presso EUIPO** (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale);
- **favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI** (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale)

Le **risorse disponibili** ammontano complessivamente a **euro 3.825.000,00**.

Le **domande potranno essere presentate dal 7 marzo 2018**, compilando un apposito form online.

Unioncamere, che è il soggetto gestore della misura, curerà gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni del bando.

Sono **ammesse alle agevolazioni** le spese sostenute per la progettazione del marchio, per l'assistenza e per il deposito, per le ricerche effettuate al fine di verificare l'eventuale esistenza di marchi identici, oltre che per l'assistenza legale per azioni di tutela del marchio e per le tasse di deposito.

Per essere ammesse al finanziamento, tutte le spese (comprese le tasse di deposito) devono essere state **sostenute dal 1° giugno 2016** e, comunque, prima della presentazione della domanda di agevolazione.

Le spese devono far riferimento a fatture emesse e a **pagamenti effettuati dal 1° giugno 2016**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del bando e della modulistica clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)



10. PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0. - Al via presso le Camere di Commercio dei Punti Impresa Digitale (PID) a disposizione delle imprese

Con la riforma delle Camere di commercio e le nuove direttive nazionali su Impresa 4.0, sono stati adottati, dalle Camere di Commercio, vari strumenti per **diffondere la conoscenza del digitale** a tutte le micro, piccole e medie imprese di ogni settore economico: dallo **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)**, lo sportello esclusivamente telematico a cui l'imprenditore (o il suo consulente) accede per presentare qualunque pratica relativa alla sua attività, indipendentemente da quale sia la pubblica amministrazione destinataria finale (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, ARPA, Questura, Prefettura, Ministeri, ecc.), al **cassetto digitale**, dove gli imprenditori trovano gratuitamente sul loro smartphone i propri documenti di impresa, ai servizi camerati del **Punto Impresa Digitale** per supportare tutte le aziende nella trasformazione digitale e sostenerle economicamente con voucher.

I **Punto Impresa Digitale (PID)** sono la risposta delle Camere di Commercio alla richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico di realizzare un network di punti informativi e di assistenza alle imprese sui processi di digitalizzazione.

Attraverso il portale promosso da Unioncamere e realizzato da InfoCamere, si possono conoscere in tempo reale tutte le attività e i servizi camerati offerti dai PID, le modalità per ottenere i voucher che le Camere di commercio mettono a disposizione delle aziende per gli investimenti nel digitale e tante altre informazioni anche correlate ai piani governativi Industria 4.0 e Agenda digitale.

I PID sono strutture di servizio localizzate presso le Camere di Commercio dedicate alla **diffusione della cultura e alla pratica del digitale** fra le micro, piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici.

I PID si rivolgono alle **imprese di qualunque dimensione** e ai **professionisti** e si pongono come punto di primo orientamento per **aiutare le imprese nella comprensione e nell'utilizzo dei numerosi servizi digitali** offerti dalla Camera di Commercio e dal sistema camerale nazionale.

Il progetto si inserisce all'interno del Piano nazionale Industria 4.0 varato dal Governo per dare vita alla quarta rivoluzione industriale in Italia.

Il pacchetto contiene numerosi strumenti che hanno lo scopo di rilanciare la competitività delle imprese italiane, sostenendole nei loro programmi di investimento e di innovazione.

Per affrontare la rivoluzione digitale il Piano offre numerosi strumenti che non si esauriscono solo nell'introduzione o nel rafforzamento delle diverse misure fiscali a supporto degli investimenti e della spesa in Ricerca e Sviluppo. Oggi l'ambizione maggiore è riuscire a **proporre e divulgare una nuova cultura d'impresa** focalizzata sulle competenze Industria 4.0 indispensabile a massimizzare i benefici delle nuove tecnologie.

Per rispondere a questa direttrice chiave e alle esigenze manifestate dalle imprese, è stato realizzato il network nazionale Industria 4.0 costituito da numerosi punti distribuiti sul territorio nazionale che perseguono in varie declinazioni il comune obiettivo di accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione digitale 4.0, attraverso le seguenti attività:

- *Diffusione della conoscenza sui vantaggi derivanti da investimenti in tecnologie in ambito Industria 4.0 e dal Piano nazionale Industria 4.0,*
- *Affiancamento alle imprese nella comprensione della propria maturità digitale e nell'individuazione delle aree di intervento prioritarie,*
- *Rafforzamento e diffusione delle competenze sulle tecnologie in ambito Industria 4.0,*
- *Orientamento delle imprese verso le strutture di supporto alla trasformazione digitale e i centri di trasferimento tecnologico,*
- *Stimolo e supporto alle imprese nella realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.*

LINK:

[Per saperne di più sui PID clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sul Piano Nazionale Industria 4.0. clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

11. MONITORAGGIO SUGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - Le direttive dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **circolare n. 189158 del 1° dicembre 2017**, ha fornito le istruzioni ai fini della rilevazione dei dati e delle informazioni riguardanti le agevolazioni di competenza delle Amministrazioni Centrali e Locali, necessarie per la predisposizione della **Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive per l'anno 2018**.

Tale circolare ha lo scopo di coinvolgere più incisivamente i soggetti interessati e **assicurare una organizzazione e un flusso efficiente dei dati e delle informazioni**.

La circolare è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017..

L'articolo 1 della legge n. 266 del 7 agosto 1997 (recante "*Interventi urgenti per l'economia*") e l'articolo 10 del D.Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998 (recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese) prevedono che il Ministero dello Sviluppo Economico, predisponga annualmente una Relazione, mirante alla **valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive**.

A tal fine, la rilevazione dei dati e delle informazioni necessari, riguardanti sia gli interventi di competenza delle Amministrazioni centrali che quelli di competenza regionale, verrà effettuata attraverso un **questionario via web**, accedendo ad un apposito applicativo di raccolta dati.

Vista l'importanza di questa attività e l'esigenza di organizzare un flusso efficiente dei dati e delle informazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico sollecita le Amministrazioni centrali e regionali e gli altri soggetti interessati ad individuare e comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica dgiai.legge266@mise.gov.it, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il nominativo di un **referente coordinatore** per il trasferimento dei dati alla **Divisione III della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (DGIAl)**.

In assenza della suddetta comunicazione, si intenderà confermata la nomina del referente coordinatore effettuata ai fini della precedente rilevazione. La suddetta Divisione III della DGIAl provvederà successivamente ad indicare a ciascun referente coordinatore l'utenza e la relativa password di accesso.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere all'applicativo di raccolta dati clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 266/1997 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 123/1998 clicca qui.](#)



12. LA "MARCA SERVIZI" - Arriva il contrassegno adesivo per pagare i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie

Stop al contante. Dal 1° gennaio 2018 negli Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate sarà possibile effettuare i pagamenti solo con modalità diverse dal contante, utilizzando il nuovo contrassegno "marca servizi", le carte di debito o prepagate, il modello F24 Elide o altre modalità telematiche.

Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 2 dicembre 2017.

La nuova "**marca servizi**", già presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, potrà essere usata per richiedere visure catastali, ispezioni ipotecarie o altre certificazioni presso gli sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio delle Entrate e per pagare le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.

L'Agenzia delle Entrate, con il **Provvedimento del 28 giugno 2017, Prot. n. 20473/2017**, ha, infatti, previsto l'introduzione di nuovi sistemi di pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, in base all'art. 7-quater, comma 36, del D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016, con il quale venivano previste nuove modalità di riscossione alternative al denaro contante, promuovendo l'utilizzo di carte di debito o prepagate e di altri strumenti di pagamento elettronico. Nel provvedimento veniva previsto uno speciale **modello F24 Elide** proprio per le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, che ora viene affiancato dalla "marca servizi".

La novità, rileva l'Agenzia, riguarda circa 4,6 milioni di visure e 3,1 milioni di ispezioni ipotecarie che vengono rilasciate ogni anno dall'Agenzia e circa 850mila domande di volture presentate dai cittadini.

La nuova "marca servizi" funziona come la comune marca da bollo e andrà apposta sui modelli di richiesta e sulle domande di volture presentati, i cui fac-simile sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia.

In via transitoria, dice l'Agenzia, fino al 31 dicembre 2017, sarà possibile continuare a utilizzare il denaro contante e i titoli al portatore, in modo da facilitare il graduale adattamento da parte dei cittadini e dell'utenza professionale.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento n. 120473/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della L. n. 225/2016, di conversione del D.L. n. 193/2016 clicca qui.](#)

13. BANCA NAZIONALE DELLE TERRE AGRICOLE - In vendita 8 mila ettari da coltivare per seminare il futuro - Aiuti concreti per i giovani agricoltori

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con comunicato stampa del 5 dicembre 2017 pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso noto che è stata aperta la **procedura di messa in vendita di 8 mila ettari della Banca nazionale delle terre agricole pronti ad essere coltivati**. Si tratta del primo lotto che fa parte di un'operazione complessiva da oltre 20 mila ettari.

Questo progetto vede la partecipazione della **Banca Nazionale delle terre agricole**, gestita dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e alimentare (ISMEA), nata con lo scopo di consentire, maggiormente ai giovani, di trovare dei terreni pubblici da far tornare all'attività agricola.

Con la Banca nazionale delle terre agricole, si sta sperimentando una **nuova forma di rivalutazione dei beni comuni**, con l'obiettivo chiaro di favorire lo sviluppo di nuove realtà agricole nei territori.

Le risorse che derivano dalla vendita dei terreni saranno totalmente dedicate al sostegno dei giovani agricoltori.

A decorrere **dal 5 dicembre 2017 è aperto lo sportello telematico per la vendita dei primi 8 mila ettari**.

Accedendo al sito Internet di ISMEA sarà possibile accedere alla banca dove **i terreni in vendita sono geolocalizzati per Regione**. Inoltre, registrandosi, sarà anche possibile **visualizzare tutte le caratteristiche dei terreni e la loro tipologia di coltivazione**.

Nel complesso in Italia si contano ben **8.174 ettari di terreno agricolo**. La Sicilia è la regione italiana più agricola con ben 1700 ettari di terreno, seguono Toscana e Basilicata con 1300 ettari, Puglia con 1200, 660 ettari in Sardegna e quasi 500 ettari in Emilia Romagna e Lazio.

Per partecipare bisogna inviare, tramite il sito, la **manifestazione d'interesse** per uno o più lotti della Banca della terra entro il mese di febbraio e, successivamente, partecipare alla vendita.

Per facilitare l'occupazione giovanile, in questo settore, per tutti gli "under 40" vi è la possibilità di richiedere un mutuo agevolato.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare un video informativo clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'ISMEA clicca qui.](#)

14. VALORE PAESE - CAMMINI E PERCORSI - Pronto il secondo portafoglio di 48 immobili

Castelli, ville, masserie ed edifici rurali pronti per essere assegnati in affitto per 50 anni a chi proporrà un valido programma di investimento e riqualificazione.

L'Agenzia del Demanio, ha reso noto, tramite comunicato del 4 dicembre 2017 pubblicato sul proprio sito istituzionale, che è stato presentato e partirà il **secondo bando di gara del progetto "Valore Paese-Cammini e Percorsi"** per assegnare **48 immobili pubblici in concessione di valorizzazione** a chi proporrà un valido programma di investimento e riqualificazione per recuperare castelli, ville, masserie ed edifici rurali distribuiti sui **percorsi ciclopedonali** e sui **tracciati storico-religiosi** italiani.

A decorrere **dal 4 dicembre 2017** fino al **16 aprile 2018** è possibile **scaricare i bandi di gara** riferiti alle strutture proposte, la "Guida al bando" e tutta la documentazione riguardante i **16 immobili di proprietà dello Stato in gara**. Contestualmente, e nei prossimi giorni, anche gli altri Enti Locali coinvolti pubblicheranno sui rispettivi siti istituzionali i bandi dei **32 beni di loro proprietà** inseriti nell'iniziativa.

Il secondo bando è stato presentato nella Libreria del Touring Club Italiano a Roma dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi, alla presenza del Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pier Paolo Baretta, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, e del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini.

L'obiettivo è proprio quello di riportare alla **rigenerazione immobili inutilizzati**, inseriti in **suggestivi contesti paesaggistici e naturali**, trasformandoli, grazie ad investimenti, in contenitori di attività e servizi.

La **partecipazione è aperta a tutti**, anche agli stranieri, e per partecipare è necessario **presentare una proposta, che prevede un progetto sostenibile di riqualificazione e riuso**, con l'offerta di un canone di concessione per un determinato arco temporale di **50 anni**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare i bandi di gara dal sito dell'Agenzia del Demanio clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** *I provvedimenti scelti per voi* **(DAL 1° AL 12 DICEMBRE 2017)**

1) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Delibera 22 novembre 2017: Aggiornamento della delibera n. 17297 del 28 aprile 2010, recante «Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati». (Delibera n. 20197). (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

2) Legge 4 dicembre 2017, n. 172: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 148/2017 coordinato con le modifiche apportate dalla L. n. 172/2017 clicca qui.](#)

3) Ministero dell'Interno - Decreto 22 novembre 2017: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C. (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dell'Interno - Decreto 29 novembre 2017: Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali. (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata - Accordo 5 ottobre 2017: Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, concernente l'adozione dell'allegato tecnico alla modulistica per le attività commerciali e assimilate ad integrazione dell'Accordo del 4 maggio 2017 concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 119/CU). (Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Accordo clicca qui.](#)

6) Legge 22 novembre 2017, n. 175: Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 1° AL 12 DICEMBRE 2017)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2273 della Commissione del 8 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 326/42 del 9 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 327/1 del 9 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

3) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 327/20 del 9 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

Ricordati sempre che

**LE PERSONE GIUSTE
NON TI CAMBIANO
TI MIGLIORANO.**